



REPUBBLICA ITALIANA  
**In nome del Popolo Italiano**  
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO  
*Sezione Lavoro*

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott. Emilio Sirianni                      Presidente  
dott. Rosario Murgida                      Consigliere  
dott.ssa Giuseppina Bonofiglio              Consigliere relatore

ha emesso all'udienza del 20.4.2017 la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 751 del Ruolo generale  
affari contenzioni dell'anno 2015 , vertente

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-Dipartimento  
Protezione Civile, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA  
DISTRETTUALE DELLO STATO CATANZARO ex lege

Appellante

E

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.to [REDACTED]

[REDACTED] giusta procura a margine della memoria di costituzione in  
appello,



Appellato- Appellante incidentale

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante, rappresentata dall'avv. [REDACTED] giusta procura generale alle liti per atto notar Rocco Guglielmo da Catanzaro e decreto del Dirigente Generale dell'Avvocatura,

Appellata

**Conclusioni:** come da rispettivi atti

***FATTO E DIRITTO.***

Con ricorso del 17.8.2011, [REDACTED] aveva chiesto al tribunale di Catanzaro il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro che, formalmente in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza uno specifico progetto, aveva intrattenuto dal 4.5.2006 all'11.10.2010 con l'ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nel territorio calabrese. Assumendo di avere espletato presso l'ufficio legale della struttura commissariale sempre i medesimi compiti, pur essendole stata attribuita la qualifica di esperto solo a decorrere da luglio 2010 (con la stipula dell'ultimo co.co.co.), aveva rivendicato da quell'ufficio commissariale, la corresponsione delle differenze retributive, pari ad € 36.087,41, tra quanto percepito e quanto spettante secondo il trattamento economico previsto dal CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali area D ed al versamento dei contributi; inoltre sull'assunto della natura privatistica del rapporto, aveva chiesto la reintegrazione in servizio e il pagamento delle retribuzioni dovutegli dal "licenziamento" alla reintegrazione, lamentando per un verso



la violazione dell'art. 54 dlgs. n. 151/2001 e per un altro verso l'ingiustificatezza del recesso; in caso di impossibilità di conversione del rapporto (e quindi in via alternativa alla reintegra ed al risarcimento ex art. 18 Stat.lav.) per la ritenuta natura pubblicistica del rapporto, aveva chiesto la condanna al risarcimento del danno da abusivo ricorso ai co.co.co, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, anche per perdita di ulteriori occasioni di lavoro e/ o per illegittimità del recesso ante tempus dell'ultimo contratto stipulato in data 1.7.2010, con condanna al pagamento delle retribuzioni non percepite fino alla scadenza naturale del 31.12.2010, oltre alla corresponsione dell'indennità di maternità; in via subordinata aveva chiesto l'accertamento del diritto all'adeguamento del trattamento economico in base alle previsioni del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali per gli anni 2006-2010 e la condanna di controparte al relativo pagamento, nonchè il risarcimento del danno per la perdita di chance, ipotizzando che avrebbe potuto prestare lavoro presso l'ufficio del Commissario per un periodo di almeno altri cinque anni

Il tribunale, dopo aver autorizzato la chiamata in giudizio della regione Calabria in seguito all'intervenuta cessazione dell'ufficio commissariale a far data dall'1.1.2013, come da OPCM n. 4011/12 e n. 57/13, e all'entrata in vigore dell'art. 1, c. 422, della l. n. 147/2013, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della medesima regione, ritenendo che la soppressione dell'ufficio commissariale non esonerasse l'amministrazione statale convenuta dalla responsabilità per le obbligazioni assunte dal suo



organo straordinario, stante altresì l'inapplicabilità alla fattispecie della citata disposizione di legge.

Ha, altresì, ritenuto la sussistenza del vincolo di subordinazione, desunto essenzialmente dalla disciplina imposta dal datore sull'orario di lavoro e relativi controlli con conseguente diritto al riconoscimento delle sole differenze retributive ma non anche della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, ostando a tale effetto la norma di cui all'art. 36 comma 5 del dlgs. n. 165/2001, pienamente applicabile al caso di specie, considerato il rapporto di stampo pubblicistico, derivante dalla stessa natura giuridica del Commissario Delegato.

Ha, quindi, pronunciato condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento delle differenze retributive per lavoro subordinato come quantificate dal ricorrente per € 36.087,41; ha invece rigettato la domanda risarcitoria- sul presupposto che l'abusiva reiterazione, implicante l'obbligo del ristoro, è configurabile solo per il contratto a termine- e quella di versamento dei contributi e di condanna all'erogazione dell'indennità di maternità, non essendo stato evocato in giudizio l'ente previdenziale.

Con ricorso depositato in data 1.3.2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto la riforma di tale decisione deducendo: a)-il difetto di legittimazione passiva ai sensi di OPCM n. 57 del 14.3.2013, nonchè della legge reg. n.18/2013 art., non trovando peraltro applicazione il disposto dell'art. 1 comma 422 legge n. 147/2013 perchè alla data della sua entrata in vigore ( 1.1.2014) le funzioni dell'ufficio commissariale risultavano già cessate; b) la mancata allegazione di circostanze idonee a dimostrare il



vincolo della subordinazione, quali ad es. tipo di ordini ricevuti, controlli e sanzioni in caso di inosservanza, non essendo sufficiente a tal fine il rispetto di un rigido orario di lavoro, come peraltro affermato dalla Suprema Corte Cassazione ( sentenza n. 17354/2002) e dalla giurisprudenza amministrativa; c) l'erronea retrodatazione della qualifica di esperto ai fini di farne retroagire la relativa retribuzione, in quanto la ricorrente fino al luglio del 2010 (epoca in cui la [REDACTED] aveva sottoscritto il co.co.co come *esperto*) aveva curato esclusivamente attività di istruzione dei procedimenti senza la firma di alcun parere, atto da cui far discendere la responsabilità del professionista rispetto all'oggetto del parere stesso.

L'appellata, ritualmente costituitasi, ha insistito nel rigetto dell'appello poiché infondato.

Ha, sua volta, impugnato la sentenza in via incidentale al fine di ottenere: - la condanna della Regione, " *nel cui interesse ha prestato attività lavorativa*", in solido con la Presidenza del Consiglio; ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza: 1. nella parte in cui il giudice ha qualificato il rapporto di lavoro come lavoro pubblico anziché privato, con la conseguente qualificazione del recesso dell'ottobre 2010 in termini di licenziamento, la cui illegittimità determinerebbe l'applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18 Stat.lav.; 2. nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno per impossibilità della conversione ex art. 36 comma 5 del dlgs. n. 165/01, fondato sull'utilizzo di contratti di co.co.co illegittimi, in quanto volti a celare una subordinazione, pur affermata in sentenza; 3. nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento del danno



per il recesso ante tempus (ovvero del 11.10.2010) dall'ultimo contratto di collaborazione con la qualifica di "esperto", parametrato alle retribuzioni mancate fino alla naturale scadenza, nonostante fosse stato espressamente richiesto a p. 41 del ricorso di primo grado; 4. nella parte in cui aveva negato l'indennità di maternità, spettante in via automatica, in considerazione della natura subordinata del rapporto e dello stato di gravidanza documentato.

Ha altresì riproposto in via subordinata l'accertamento del diritto all'adeguamento del trattamento economico in base alle previsioni del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali per gli anni 2006-2010 e la condanna di controparte al relativo pagamento, nonché il risarcimento del danno per la perdita di chance, ipotizzando che avrebbe potuto prestare lavoro presso l'ufficio del Commissario per un periodo di almeno altri cinque anni.

La Regione Calabria, costituitasi anch'essa, ha chiesto la conferma della sentenza quanto alla declaratoria del difetto di legittimazione passiva, ribadendo la sua estraneità al giudizio, anche laddove si dovesse ritenere applicabile l'art. 1, c. 422, della l. n. 147/2013, posto che la carica di commissario delegato per lo stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Calabria era stata rivestita dal presidente della Regione solo nei primi anni, mentre a decorrere dal 2005 tale qualifica era stata ricoperta da prefetti, funzionari e dirigenti dell'amministrazione statale.

L'ente suddetto ha, poi, aderito all'appello della Presidenza, facendo proprie tutte le altre censure articolate da quest'ultima in merito al rapporto



di lavoro intercorso con la Ferraiuolo, nel caso si fosse ritenuta sussistente la sua legittimazione passiva.

La Corte, alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, ha deciso la causa come da separato dispositivo.

1. Il primo motivo dell'appello principale, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede che si riconosca l'esclusiva legittimazione passiva della Regione, e il primo motivo dell'appello incidentale, con il quale la ██████████ chiede che si riconosca la responsabilità solidale della Regione in quanto succeduta *ex lege* nelle obbligazioni contratte dal soppresso ufficio commissariale, meritano di essere trattati congiuntamente perché connessi.

Il rapporto solidale tra lo Stato e la Regione, postulato dall'appellante incidentale, è da escludersi giacché riposa sull'errato presupposto giuridico secondo cui il venir meno dell'organo commissariale non inciderebbe sulla continuità del soggetto (lo Stato) in cui esso è incardinato e che è parte sostanziale dei relativi rapporti obbligatori.

In senso contrario si è espressa la Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 8 del 2016, ha riconosciuto l'erroneità di questo presupposto, in quanto con la dichiarazione di cessazione dell'emergenza, per un verso, viene meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione, che l'art.



1, c. 422, della l. n. 147/2013 ha ricondotto al fenomeno della successione universale<sup>1</sup>.

Questa disposizione stabilisce che gli enti e le amministrazioni, ordinariamente (cioè a prescindere dal verificarsi di eventi calamitosi) competenti ad effettuare gli specifici interventi nell'ambito demandato all'amministrazione commissariale, subentrano da subito, appena scaduto lo stato di emergenza, nei rapporti istaurati dagli atti e dagli interventi posti in essere fino a quel momento, oltre che nel contenzioso generato da quella stessa amministrazione.

Benché la Regione lo contesti, la disposizione prevede, infatti, una fattispecie di successione universale nei rapporti, con conseguente applicazione dell'art. 110 c.p.c.<sup>2</sup>. E all'applicazione della disposizione al caso di specie non osta la circostanza, rimarcata dalla Regione, che, dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 12.9.1997, il primo Commissario delegato è stato il Presidente della Regione Calabria, rimasto in carica sino al settembre 2004, mentre in seguito la carica è stata ricoperta

---

<sup>1</sup> Così recita: "Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati".

<sup>2</sup> Cfr. Corte costituzionale n. 8 del 2016, che ha giudicato la disposizione impugnata costituzionalmente legittima; sulla questione specifica della successione universale, si veda il § 8.1.2 del Considerato in diritto; e sul punto si veda anche Cons. Stato n. 2111/2016.



da funzionari di nomina statale. Invero, in base alla lettura della norma fatta propria dal Consiglio di Stato e condivisa da questa Corte, la successione universale ai sensi della ridetta disposizione di legge resta esclusa solo quando la Regione sia rimasta del tutto estranea alla nomina o alla designazione del Commissario delegato. Sarebbe infatti del tutto incongruo e contrastante con la ratio della legge supporre che anche una sola temporanea e contingente interruzione della nomina o della designazione dei Commissari delegati da parte della Regione possa impedire il prodursi di quella successione universale che il legislatore ha previsto<sup>3</sup>.

A ciò si aggiunga che, alla stregua dell'indicazione ermeneutica fornita dalla Corte Costituzionale, l'ente che subentra nei rapporti instaurati dal Commissario straordinario, nonché nel contenzioso di cui esso è parte, è quello al quale sia stata intestata, al termine dello stato di emergenza, la contabilità speciale inizialmente aperta per fronteggiare l'emergenza.

Ebbene, nel caso di specie, l'OPCM n. 57 del 2013 (emanata ai sensi dell'art. 5, commi 4 ter e 4 quater, della l. n. 225/92, introdotti dal d.l. n. 59/2012, convertito in l. n. 100/12, espressamente menzionati nel preambolo dell'ordinanza al fine di chiarire le finalità che con l'ordinanza stessa si perseguivano) ha individuato per la tenuta della contabilità speciale, nell'ambito della Regione Calabria, il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente.

Ne consegue che in accoglimento del primo motivo dell'appello principale proposto dalla Presidenza del consiglio dei ministri, rigettato il motivo di

---

<sup>3</sup> Cfr. Cons. Stato n. 2700/16.



appello incidentale, la sentenza va riformata nella parte concernente l'individuazione del soggetto legittimato a resistere alle rivendicazioni del lavoratore odierno appellante, che è da riconoscersi esclusivamente nella Regione.

2. Vanno invece respinte le residue censure articolate nell'appello principale e fatte proprie dalla Regione con cui si denuncia: 1. l'erroneità del presupposto fattuale da cui il tribunale ha preso le mosse per affermare la natura subordinata della prestazione lavorativa, resa dalla ricorrente a favore della struttura commissariale, che forma oggetto del contendere; 2. l'erronea retrodatazione della qualifica di esperto ai fini di farne retroagire la relativa retribuzione e ciò in quanto fino al 1 luglio 2010 la ██████████ non avrebbe firmato alcun parere.

Si rileva innanzitutto che non è stata contestata in primo grado e continua a non esserlo in appello l'allegazione della ricorrente che l'attività di collaboratore esperto si è risolta in compiti riconducibili alla declaratoria contrattuale della categoria D come è altrettanto pacifico che solo con il contratto del 1.7.2010 ha ottenuto la qualifica di collaboratore esperto con conseguente adeguamento retributivo.

In particolare si osserva che la ██████████ in primo grado, aveva dedotto di avere lavorato da maggio del 2006 con co.co.co prorogati sino al luglio del 2010, data in cui stipulava l'ultimo contratto di collaborazione per la fornitura di prestazioni di "esperto" con scadenza 31 dicembre 2010; aveva lamentato che sin dall'inizio aveva svolto sempre i medesimi compiti, pur



essendole stata attribuita la qualifica di “esperto” (con una retribuzione maggiore”) solo con l’ultimo contratto stipulato a luglio del 2010.

In ordine al concreto dipanarsi del rapporto di lavoro intercorso si rileva che dall’attestazione del responsabile dell’Ufficio Legale avv.to Alessandro Turco (cfr doc. 25) risulta che la ██████████ nell’ambito del Settore Amministrativo – Ufficio Legale e Contenzioso – al quale era adibita - provvedeva a fornire consulenza legale sulle materie di competenza della stessa struttura, a proporre ordinanze in materia di pagamento di competenze legali o in materia di contenzioso, a fornire pareri sulla legittimità delle ordinanze proposte dagli uffici tecnici, a curare le controdeduzioni per la difesa in giudizio dell’ufficio acquisendo informazioni e i relativi fascicoli dalle aree competenti, a fornire assistenza legale in sede di incontri, riunioni, ad elaborare proposte per le modifiche normative nelle materie emergenziali.

Inoltre risulta documentata la sua attività di delegata a rappresentare e difendere l’Ente, in una serie di procedimenti instaurati dai Comuni calabresi dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie Provinciali (cfr doc. da 66 a 74 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado), attività svolta sia prima che dopo la stipula del contratto come collaboratore “esperto”.

Infine, è incontestato che nel giugno del 2009, a fronte di un periodo di sua assenza, l’ente commissariale dispose il subentro nell’Ufficio Legale, di una professionista con la qualifica di “esperto”, avv.to Loredana Lo Faro, allo scopo di sostituirla.



Orbene, la censura dell'erronea retrodatazione del trattamento economico di "esperto" è affidata esclusivamente all'assunto secondo cui la ricorrente, fino al 1.7.2010, non avrebbe firmato alcun parere.

Tuttavia – a parte la considerazione che l'attività di consulenza legale può estrinsecarsi anche con pareri resi verbalmente - si rileva che, se a contraddistinguere tale posizione di collaboratore è esclusivamente la sottoscrizione di pareri da parte del professionista, a decorrere dal luglio del 2010 la [REDACTED] avrebbe dovuto redigere personalmente tali atti; senonchè, tale circostanza è smentita dalla stessa ammissione dell'Ufficio Commissariale, rinvenibile nella missiva del 7.1.2011, in cui testualmente si afferma che "non risulta che (la [REDACTED]) abbia mai firmato alcun parere" e quindi né nel periodo *pre* né nel periodo *post* attribuzione della qualifica di *esperto*.

In conclusione l'assunto posto alla base della censura in oggetto è privo di fondamento.

In ordine alla prima censura, si rileva che è pacifico che la [REDACTED] dovesse apporre giornalmente la propria firma sul foglio presenze e che l'orario fosse determinato dall'Ufficio del Commissario con conseguente obbligo di osservarlo, obbligo soggetto al medesimo controllo e vigilanza del personale dipendente e con previsione di conseguenze sul trattamento giuridico in caso di trasgressione delle prescrizioni (ovvero decurtazione in conto congedo cfr doc. 45,46 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado).



Pacifico, poi, è che in cambio della prestazione resa ella abbia percepito una retribuzione a cadenza mensile.

Ed allora, il dato nominale desunto da quei contratti, scolora rispetto ai contenuti concreti della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente e alle sue modalità di esecuzione.

In sostanza – per come correttamente rilevato dal giudice di prime cure - si rintracciano indici rivelatori particolarmente pregnanti che denotano “*una eterodirezione del tempo di lavoro*”, sottoposto a controllo e vigilanza tale da sconfinare oltre i limiti dell’autonomia riconosciuta al collaboratore con una evidente assimilazione della posizione di quest’ultimo a quella di un lavoratore dipendente, sicchè è ravvisabile uno stabile inserimento della prestazione resa nella struttura commissariale così da potere assicurare la soddisfazione delle esigenze dell’Ufficio.

Tanto in conformità all’indirizzo ermeneutico secondo il quale (cfr Cass. n. 3858/2006) per attività richiedenti specifiche competenze tecniche che impediscono le tipiche direttive sulle modalità esecutive (quali quella di specie ) viene ritenuta decisiva al fine della qualificazione del rapporto come subordinato, altri elementi, tra i quali in primo luogo il tempo, sia come oggetto delle direttive, le quali investono in questo caso aspetti esterni alla prestazione in sé (esprimendosi in vincoli di presenza ed orario), sia come parametro della retribuzione (commisurata non all’entità della prestazione ma alla durata del suo svolgimento).

Dirimente infine – in ordine alla qualificazione del rapporto - è la documentata attribuzione del compito di difendere l’Ufficio del



Commissario in giudizio quale funzionario delegato (cfr doc. da 66 a 74 già citati), incarico indubbiamente incongruente rispetto al ruolo di mera collaboratrice esterna, nonché la documentata richiesta (cfr doc. 65 del fascicolo di parte ricorrente) del responsabile dell'Ufficio Legale al Commissario Delegato di integrazione dell'organico con altro personale, in vista della licenza matrimoniale della [REDACTED], da disporsi prima dell'allontanamento di quest'ultima, allo scopo *di consentire una proficua coesistenza utile alla nuova unità ad impraticarsi con l'Ufficio*", rendendosi così palese il completo inserimento della Ferraiuolo nella struttura organizzativa dell'Ufficio.

3. Ritiene la Corte di dovere, invece, accogliere il motivo dell'appello incidentale con il quale si lamenta il mancato riconoscimento del risarcimento del danno nei limiti di seguito esposti.

Il Tribunale ha negato tale diritto, ritenendo che tale forma di ristoro riguardi solo l'ipotesi di illegittimo ricorso a contratti a termine per le fattispecie di cui al d.lgs. n. 368/2001, non ricorrenti tra le parti.

Sul punto la Corte osserva che, se è pur vero che la regola della risarcibilità automatica è stata affermata in giurisprudenza con riferimento alla reiterazione abusiva del contratto a termine (cfr Cass. SS.UU. N. 5072/2016) è altresì indubitabile che la ratio ad essa sottesa, ossia di rendere effettiva la tutela del lavoratore, nel caso di prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., è rintracciabile anche nell'ipotesi di specie, in cui la ricorrente, formalmente assunta con reiterati contratti di lavoro a progetto,



è stata, invece, di fatto utilizzata senza soluzione di continuità per un periodo lungo oltre quattro anni in regime di subordinazione.

Pertanto, fermo restando il divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.lgs. n. 165 del 2001,- contrariamente a quanto previsto nel settore privato dal dlgs n.276/2003 -, non potendosi porre in dubbio lo stampo pubblicistico del rapporto, derivante dalla natura giuridica dell'ufficio del Commissario Delegato (cfr Corte Cost. n. 237/2007, secondo cui trattasi di un'amministrazione dello stato), ritiene la Corte che, attesa l'identità delle situazioni e non rinvenendosi argomenti di ordine testuale e sistematico che ne giustificano un trattamento differenziato, il caso in esame debba a pieno titolo rientrare nella regola della risarcibilità automatica.

Conseguentemente, avuto riguardo al numero dei contratti stipulati e alla complessiva durata dell'attività lavorativa va attribuita all'odierna appellante incidentale una indennità che si determina in cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 32 comma v legge n.183/2010, con accessori di legge, indennità che copre il c.d. danno presunto con valenza sanzionatoria e finalità dissuasiva dall'uso distorto di strumenti contrattuali con specifiche finalità, escludendosi ogni ulteriore danno in mancanza di prova – a carico della lavoratrice - ai sensi dell'art. 1223 c.c. del maggior pregiudizio sofferto quale perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore (cfr ancora Cass. SS.UU. n. 5072/2016).

4. In merito all'ulteriore domanda di risarcimento danno per recesso ante tempus, commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate sino alla



scadenza naturale del contratto del 1.7.2010, si rileva che il giudice implicitamente lo ha riconosciuto (e sul punto non vi è stato appello da parte delle Amministrazioni), liquidando le differenze retributive da maggio 2006 fino a dicembre 2010 per come evincibile dai conteggi allegati.

5. Va parimenti disatteso il motivo dell'appello incidentale relativo al mancato riconoscimento dell'indennità di maternità, in quanto, per come condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata, si tratta di spettanze in relazione alle quali il debitore è l'Inps, estraneo al giudizio, rivestendo il datore di lavoro il ruolo di mero *adiectus solutionis causa*.

6. In conclusione, la sentenza va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo.

7. La regolamentazione delle spese, come da dispositivo, tiene conto della complessità della questione relativa alla legittimazione passiva che giustifica la compensazione integrale tra le parti di quelle del secondo grado del giudizio, nonché di quelle del primo grado relativamente al rapporto processuale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre in considerazione anche della soccombenza reciproca parziale, quelle del primo grado relative al rapporto processuale tra Ferraiuolo Emiliana e la Regione Calabria vengono compensate per un terzo, ponendosi i restanti due terzi, nella misura liquidata in dispositivo a carico della Regione con distrazione.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO



PROTEZIONE CIVILE , con ricorso depositato il 12.6.2015, nonché sull'appello incidentale proposto da [REDACTED] con memoria depositata il 31.10.2016, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 542/2015, così provvede:

1. Accoglie l'appello principale e quello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza:

a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) condanna la Regione Calabria al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 36.087,41, oltre interessi legali, nonché al risarcimento dei danni nella misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge;

2. compensa tra [REDACTED] e la Regione Calabria le spese del primo grado del giudizio in misura di un terzo e condanna la Regione Calabria al pagamento del residuo, che liquida in € 4.683,00 per compensi, oltre accessori di legge ed € 225,00 per esborsi, da distrarsi in favore del difensore antistatario;

3. compensa le spese del primo grado di giudizio tra [REDACTED] e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

4. compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.



Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello,  
sezione lavoro, il 20/04/2017 .

Il Consigliere estensore

dott.ssa Giuseppina Bonofiglio

*Il Presidente*

dott. Emilio Sirianni

